

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 1 APRILE 2015

Il giorno 1 aprile 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la prima riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive integrazioni e correzioni.

Ordine del giorno:

- 1) Esame quesiti;
- 2) Esame FAQ riguardante la contabilizzazione dello split payment nell'ambito dell'attività commerciale;
- 3) Approfondimenti concernenti la proposta di modifica del principio contabile generale n. 16.

Alla riunione alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti erano presenti:

AMMINISTRAZIONE	Nominativi	
MEF -RGS	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Alessandra Bonifazi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Antonella Celletti	
MEF -RGS	Massimo Anzalone	
MEF -RGS	Nadia Mosca	
MEF -RGS	Antonietta Francese	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Olimpia Chianese	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	assente
M.Interno	Francesco Zito	assente

M.Interno	Michele Scognamiglio	
M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna riccioni	assente
Istat	Luisa sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	assente
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Michele Petrelli	
OIC	Massimo Tezzon	assente
OIC	Alessandro Sura	
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	assente
CNDC	Luigi Puddu	assente
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	
UDITORI		
BANCA D'ITALIA	<i>Stefano Ranucci</i>	
BANCA D'ITALIA	<i>Giorgio Ivaldi</i>	<i>assente</i>

La Commissione prima di iniziare i lavori ribadisce che partecipano alla riunione solo i componenti effettivi e supplenti, designati con decreto ministeriale e solo se preventivamente autorizzati possono partecipare anche uditori ed esperti.

La Commissione, inoltre, considerato il ruolo istituzionale che rivestono i partecipanti ribadisce l'obbligo di riservatezza e decide che dopo ogni riunione sarà pubblicato, sul sito ARCONET, un resoconto con le decisioni concordate e solo dopo tale pubblicazione le decisioni della Commissione potranno essere considerate pubbliche.

La Commissione decide che gli aggiornamenti, relativi agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, approvati dalla Commissione saranno recepiti, con decreto ministeriale, salvo urgenze e/o particolari necessità con cadenza semestrale.

I resoconti delle riunioni, pubblicati sul sito ARCONET, daranno atto anche degli aggiornamenti, relativi agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, approvati.

1) Esame dei quesiti

Vengono esaminati i quattro quesiti all'ordine del giorno e le rispettive proposte di risposta anticipate ai componenti della Commissione via mail.

La Commissione a seguito di confronto definisce le risposte ai quesiti (Allegato n. 1) e decide anche l'aggiornamento del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 11.4 in linea con la risposta concordata al 4° quesito all'ordine del giorno.

1) Esame FAQ riguardante la contabilizzazione dello split payment nell'ambito dell'attività commerciale

Dopo l'introduzione dell'argomenti e ampia discussione la Commissione decide di pubblicare la faq, da integrare successivamente con esempi, e propone di rinviare dopo ulteriori approfondimenti e riflessioni, il riferimento all'OIL proposto dall'ABI.

Vedi allegato n. 2

3) Approfondimenti concernenti la proposta di modifica del principio contabile generale n. 16

Dopo l'introduzione dell'argomento e degli esiti dell'approfondimento sui punti attenzionati nella riunione precedente e ampia discussione con ulteriori proposte di integrazione, considerata l'importanza e le implicazioni della decisione, la Commissione decide di rinviare la definitiva stesura della proposta di integrazione del principio generale n. 16 e di aspettare il contributo, in via di predisposizione, delle autonomie.

La riunione si chiude alle ore 13.00

Quesiti 1 aprile 2015

1) Comune di

Domanda:

Questo Ente deve attivare le procedure propedeutiche per la somministrazione da parte della Regione Campania, del contributo per intervento di supporto alle Provincie ed ai Comuni per la pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili P.O. Campania F.E.S.R. 2007/2013 O.O. 1.6. Tra la documentazione richiesta vi l'attestazione circa l'avvenuta costituzione di un conto / sottoconto di tesoreria dedicato a tutte le operazioni afferenti il P.O. Campania F.E.S.R. 2007-2013 . Alla luce della specificità del caso si chiede di sapere se l'obbligo da parte dei tesorieri di osservare una gestione unitaria delle risorse vincolate vale anche per i fondi in questione.

Domanda: Istituto tesoriere di un ente locale

In riferimento al punto 10 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, all. n. 4/2 del D. Leg. 118/2011, che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, si chiede se sia possibile l'alimentazione di specifici sottoconti accesi per correntezza operativa ed al fine di fornire le opportune rendicontazioni richieste dalla Regione all'Ente in tema di consuntivi POR.

Naturalmente tale contabilità di dettaglio non andrà ad influire , in alcun modo , sulla gestione unitaria delle risorse di cassa vincolate e del loro eventuale utilizzo, per esigenze correnti, nei limiti dei margini disponibili dell'anticipazione di tesoreria.

Risposta:

Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta che il decreto legislativo n. 118 ha confermato, precisandone i contenuti, la disciplina previgente degli incassi vincolati, introducendo solo l'obbligo, per gli enti locali, di registrare nelle proprie scritture contabile gli utilizzi della cassa vincolata di cui all'articolo 195 del TUEL.

Al riguardo è bene precisare che:

a) la disciplina della cassa vincolata è prevista dall'articolo 209, comma 3-bis, del TUEL "Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195." e riguarda solo i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.

b) la disciplina degli utilizzi della cassa vincolata di cui all'articolo 195 del TUEL è attuabile se riferita ad un monte vincoli indistinto.

Ciò premesso, nel rispetto della richiamata disciplina della cassa vincolata, l'ente e il tesoriere possono concordare la decisione di porre a carico del tesoriere l'obbligo di tenere una contabilità di dettaglio delle risorse vincolate che non intralci, in particolare, l'utilizzo della cassa vincolata.

Dalla richiamata disciplina della cassa vincolata sono esclusi gli eventuali altri vincoli previste da norme di legge (ad es. i pignoramenti).

Invece, con atto amministrativo, non possono imposte unilateralmente differenti forme di gestione dei vincoli di cassa, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 209, comma 3-bis, del TUEL.

2) Regione

Domanda:

Richiamata la disciplina relativa alle modalità di accantonamento al fondo residui perenti ex art. 60 comma 3, dlgs 118 :

“L’istituto della perenzione amministrativa si applica per l’ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2014. ...A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31.12.2014 è accantonata per garantire la copertura della iscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all’incidenza delle richieste di iscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all’ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l’entità dell’accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti.”

1) In merito all’accantonamento al risultato di amministrazione di cui all’art. 60, comma 3, del d.lgs. 118 si chiede se l’incremento annuale effettuato nel 2015, primo anno di applicazione dei principi contabili armonizzati, sia da considerare effettuato a valere sul risultato di amministrazione ridefinito all’1.01.2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui; di conseguenza, si chiede se l’eventuale maggior disavanzo accertato all’1.01.2015 anche a seguito di detto incremento dell’accantonamento, rispetto risultato di amministrazione da consuntivo 2014, rientri nella previsione di cui ai commi 15 e 16 dell’art. 3 del d.lgs. 118.

2) Sempre a proposito dell’incremento annuale dell’accantonamento di cui al precedente punto, si chiede se sia corretto applicare la percentuale di incremento (pari ad almeno il 20%) prendendo a base di calcolo l’entità dell’accantonamento sul risultato di amministrazione al 31.12.2014, e cioè l’importo risultante dall’incidenza delle richieste di iscrizione dell’ultimo triennio.

Esempio:

- a) media delle re iscrizioni dell’ultimo triennio = 1000
- b) ammontare dei residui perenti = 2000
- c) **percentuale** di incidenza = 50%
- d) accantonamento sul risultato di amministrazione 2014 = 1000
- e) percentuale di incremento dell’accantonamento a valere sul risultato 1.01.2015 = 20% di 1000 = 200.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che il primo accantonamento nel risultato di amministrazione al fondo residui perenti applicativo della disciplina prevista dall’articolo 60, comma 3, del DLgs 118 del 2011 è effettuato in occasione dell’approvazione del rendiconto 2014.

Corrispondente accantonamento è effettuato in occasione del bilancio di previsione 2015, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2015.

L’accantonamento è quantificato facendo riferimento al minor valore tra:

quello determinato applicando “l’incidenza delle richieste di iscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all’ammontare dei residui perenti” all’ stock di residui perenti al 31 dicembre 2014;

la quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 costituita dal fondo residui perenti (pari agli accantonamenti effettuati in bilancio non utilizzati con provvedimenti di variazione) incrementata del 20%.

In occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, gli eventuali ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione riguardanti il fondo perenti, se incrementano o determinano disavanzo, comportano l’applicazione della disciplina straordinaria di recupero del maggiore disavanzo di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3) Regione

Domanda:

Richiamata la disciplina relativa all'applicazione dell' art. 58, comma 8, D.lvo 118/2011 e s.m.i.

“I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere”.

a) *Con riferimento al suddetto comma si chiede se la commutazione, a cura del tesoriere, può essere attivata su tutti i mandati che al 31.12 non dovessero risultare estinti e, quindi, compresi quelli la cui modalità di pagamento in essi contenuta è vincolata per legge (bonifici su c/c dedicati, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010; girofondi secondo le disposizioni di T.U. ecc.)*

oppure

b) *la commutazione in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale può essere effettuata solo con riferimento a quei pagamenti che sin dall'origine non avevano alcun vincolo in merito alla modalità di pagamento.*

Si sottolinea che la soluzione di cui alla lettera a), se considerata percorribile, consentirebbe all'Ente di allineare la propria situazione contabile relativa a tutti i mandati regolarmente emessi anche negli ultimi giorni dell'esercizio – fino al 31.12. di ogni anno - con la situazione della movimentazione della cassa rinveniente dai conti di tesoreria, con indubbi riflessi positivi sugli equilibri costituzionali in termini di cassa, evitando di creare avanzi inutilizzabili nell'esercizio successivo. Si rileva, infatti, che la ratio della disposizione sopra richiamata è proprio quella di nettizzare le tempistiche tecniche degli Istituti tesorieri dalla valutazione del processo amministrativo-contabile - che termina con l'emissione degli ordinativi di pagamento (al pari di quanto già avviene con quelli di incasso) – sia in termini di corretto allineamento delle scritture contabili con le evidenze di cassa, sia, a maggior ragione, in termini di corretto mantenimento degli equilibri di cassa dell'Ente in regime di pareggio di bilancio (art. 9, L. 243/2012, art. 1, comma 463, L. 190/2014)

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che i mandati di pagamenti destinati ad essere estinti secondo modalità predefinite che, al 31 dicembre non sono andate a buon fine, sono “mandati non pagati” e, pertanto, devono essere gestiti secondo le modalità previste dall' art. 58, comma 8, D.lvo 118/2011. Sono salve le disposizioni della TU, quelle previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e quelle che costituiscono “disciplina speciale”. In tali casi, gli ordinativi non andati a buon fine al 31 dicembre, sono restituiti dal tesoriere all'amministrazione che provvede al loro annullamento e a rimetterli in c/residui.

2) Istituto tesoriere.....

La Regione chiede di variare gli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2014 con un provvedimento adottato a febbraio 2015 (cfr. allegato).

Il provvedimento cita l'art. 3 comma 4 del riaccertamento ordinario in riferimento alla parte “le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione sono effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto”.

Il tesoriere ha risposto alla Regione richiamando il principio 11.4 nella parte “Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall’ente dopo la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all’esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l’obbligo, per l’ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l’esercizio in corso utilizzando l’allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema “Dati per variazione bilancio es”, tenuto conto di quanto riportato all’art. 51 del D.Lgs. 118 aggiornato, in cui si citano alcune fattispecie per le quali possono essere effettuate variazioni di bilancio oltre il termine del 30 novembre (ma non oltre il 31.12).

Si chiede se il tesoriere deve gestire la variazione in argomento sull’esercizio chiuso?

Risposta:

Si conferma che le variazioni previste dall’articolo 3, comma 4, del DLgs 118/2011, per consentire, in sede di riaccertamento ordinario, la reimputazione agli esercizi successivi di impegni imputati all’esercizio cui il riaccertamento si riferisce, che si riconoscono di competenza dell’esercizio successivo (e degli stanziamenti correlati), non possono avere influenza per il tesoriere, in quanto non possono determinare variazioni alle autorizzazioni ad effettuare pagamenti di un esercizio ormai chiuso. Pertanto il tesoriere non è tenuto a tenere conto anche delle variazioni di cassa effettuate dopo il 31 dicembre, per effetto dell’articolo 3, comma 4, del DLgs 118 del 2011.

Proposta di modifica del principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.4

Le variazioni del fondo pluriennale, e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall’ente dopo la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all’esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l’obbligo, per l’ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l’esercizio in corso utilizzando l’allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema “Dati per variazione bilancio es”.

Allegato n. 2

Domanda

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “*riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa*”.

Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:

1. *Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.*
2. *Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.*

La registrazione contabile della spesa concernente l'acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera e), che prevede: *“nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”*.

Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni

- a. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;
- b. si accerta un'entrata di importo pari all' IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato *E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)*. Al riguardo si invitano i comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti dallo Split payment in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;
- c. contestualmente all'accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato *U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*;
- d. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA (*);
- e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b)(**);
- f. alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo, l'eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l'eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata del bilancio dell'ente, previo accertamento di un'entrata di pari importo al titolo terzo dell'entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato *E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.*).

() Nell'ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014). Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell'IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l'ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento **REGOLARIZZAZIONE** e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento **CASSA** o **COMPENSAZIONE** e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell'art. 44 L. n. 526/1984*

l'ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.

*(**) Nell'ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)*